

**CAPITOLATO RELATIVO ALLA
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL
PERSONALE MANUTENTIVO**

Responsabile Unico del Procedimento: Pierpaolo De Paoli

C.I.G. YD739C912E

• Art. I – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per **oggetto** la **fornitura del vestiario estivo e invernale** necessario ai dipendenti del servizio **manutentivo** di Mercafir. Detto appalto dovrà comprendere una fornitura iniziale completa di vestiario estivo ed invernale, nonché tutti i capi che saranno singolarmente richiesti durante la durata del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito denominato "*Fornitore*", si impegna a stipulare un contratto con Mercafir SCpA (di seguito *Committente*) per la **durata di due anni** ai sensi degli articoli seguenti.

L'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non obbligano in alcun modo Mercafir nei confronti del *Fornitore*, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione di eventuali e successivi ordini attuativi.

Nessuna pretesa potrà pertanto essere avanzata dal Fornitore per la mancata corresponsione dell'importo complessivo di aggiudicazione, da intendersi presuntivo e non vincolante.

• Art. II – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in euro 10.000,00 al netto dell'IVA, oltre euro 100,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore dell'accordo quadro non impegna Mercafir SCpA ad acquistare vestiario fino alla sua concorrenza se non vi sono le relative necessità operative; il *Fornitore* non potrà pertanto pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei soli capi forniti.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno del *Committente* ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso delle forniture da parte del *Committente* nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.

• Art. III – DURATA

L'appalto avrà la durata di **anni DUE** con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'eventuale raggiungimento anticipato dell'importo massimo dell'accordo quadro determinerà la risoluzione automatica dell'accordo stesso.

Diversamente, qualora allo scadere del termine risultassero somme residue rispetto all'importo di aggiudicazione, è facoltà di Mercafir proseguire nel rapporto contrattuale fino a completo esaurimento delle somme a disposizione.

Mercafir si riserva la facoltà di anticipare e/o posticipare la decorrenza dell'accordo quadro, fermi restando la durata e l'ammontare dell'Accordo stesso.

• Art. IV – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è quello del minor prezzo; l'appalto sarà affidato all'operatore economico che presenterà la migliore offerta complessiva dei due lotti (lotto 1 divisa invernale e lotto 2 divisa estiva).

Non sono ammesse offerte parziali, tutti i capi dovranno pertanto essere quotati a pena di esclusione.

E' altresì prevista a pena di esclusione la consegna in formato elettronico dei listini prezzi originali relativi ai capi di abbigliamento elencati nell'allegato "A", **vigenti alla data di presentazione dell'offerta.**

L'assenza, totale o parziale, di tali listini in allegato all'offerta economica comporterà, al pari dell'offerta parziale, l'esclusione dell'offerente.

L'aggiudicatario dovrà applicare a Mercafir il prezzo offerto per ciascun capo di abbigliamento di cui all'allegato "A".

Poiché l'elenco di cui all'allegato "A" deve intendersi indicativo e non esaustivo qualora, nel corso dell'appalto, si rendesse necessario l'acquisto di indumenti non presenti nel suddetto allegato, il *Committente* si riserva la facoltà di fornirsi sia presso il *Fornitore* sia presso altre ditte chiedendo, di volta in volta, specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura.

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più operatori economici risultino pari al primo posto in graduatoria, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

• Art. V – AMMISSIBILITA' ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito evidenziati.

Requisiti di ordine GENERALE

Gli OE devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti di ordine generale secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti di IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettere a) del Codice)

- a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.
- b) Avere una rivendita o impegnarsi a costituire, entro e non oltre 15 gg. dall'aggiudicazione, un punto di consegna per la fornitura del vestiario nel territorio comunale o in comuni limitrofi **ad una distanza di circa 15 km** dalla sede di Mercafir.

• Art. VI – COMPOSIZIONE DEI LOTTI

I "**LOTTI**" di cui si compone la fornitura oggetto del presente appalto sono così costituiti:

- **LOTTO 1** (abbigliamento invernale)
- **LOTTO 2** (abbigliamento estivo)

Oltre alla fornitura iniziale dei suddetti lotti, l'appalto prevede la fornitura di tutti quei capi che potranno essere singolarmente richiesti durante la durata del contratto.

• **Art. VII – CONTROLLO QUALITA’**

Entro **10** giorni solari dalla stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare un campione confezionato per ciascuno degli indumenti elencati nell’allegato “A”, corredato di un cartellino indicante il codice capo e la relativa scheda tecnica.

Il referente del committente, verificata la rispondenza dei campioni presentati alle prescrizioni di capitolato, comunicherà per mail il “benestare al confezionamento”.

• **Art. VIII – INDIVIDUAZIONE DELLE TAGLIE E PROVE DI VESTIBILITA’**

Nei **10** giorni solari successivi al “benestare al confezionamento”, l’Appaltatore dovrà procedere alla individuazione delle taglie di ciascun capo di abbigliamento per ciascun addetto al servizio manutentivo; tale attività dovrà essere svolta presso la sede *Mercafir SCpA*, secondo modalità e tempistiche concordate con l’impresa affidataria.

In questa fase, per ciascun addetto, dovrà essere compilata una “*scheda personale*” riepilogativa delle taglie; la scheda dovrà essere redatta in duplice copia e sottoscritta dall’interessato e dall’impresa fornitrice, una copia rimarrà a *Mercafir* presso l’ufficio competente.

Ciascuna dotazione iniziale (estiva e invernale) riguarderà 11 addetti.

• **Art. IX – REQUISITI TECNICI E CARATTERISTICHE MINIME**

Le caratteristiche tecniche minime di ciascun capo di abbigliamento, oltre a soddisfare i requisiti tecnici minimi di cui all’allegato “A”, dovranno essere conformi a quanto disposto dalla normativa vigente comunitaria e nazionale in materia. In particolare i tessuti utilizzati, ivi comprese le fodere, debbono essere esenti da sostanze nocive per la salute dell’uomo; a tal fine si richiede dichiarazione attestante la conformità dei coloranti e degli ausiliari utilizzati per la tintura a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Ciascun capo di abbigliamento dovrà inoltre essere realizzato a perfetta regola d’arte, rifinito ed esente da qualsiasi difetto e/o imperfezione ed essere dotato di una o più etichette con dicitura indelebile riportante il nominativo della ditta produttrice, la composizione del tessuto, la taglia, nonché i simboli previsti dalla normativa vigente per l’etichettatura di manutenzione.

Infine, su ciascun indumento dovrà essere apposto il logo Mercafir mediante stampa serigrafica a trasferimento; il vettoriale per la stampa verrà fornito dalla stazione appaltante.

• **Art. X – ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE**

Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica dei capi di abbigliamento, ove la loro quantità e rispondenza alle specifiche dell’ordine attuativo di riferimento possa essere accertata a vista.

L’accettazione non esonera il *Fornitore* dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione stessa.

E’ in ogni caso dovuta dal *Fornitore* la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.

Saranno respinte le consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti a quelli previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per negligenze o insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto.

Il *Fornitore*, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In pendenza o in mancanza del ritiro, il materiale rimarrà a disposizione del *Fornitore*, senza alcuna responsabilità del *Committente* medesimo e senza pagamento dei corrispettivi.

• **Art. XI – CONTESTAZIONE DELLE FORNITURE**

Il *Committente* si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto e di contestarlo entro i 10 giorni successivi alla data della ricezione.

Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il *Fornitore* provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale ritenuto non idoneo entro un termine analogo a quello previsto per la fornitura.

Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o il *Fornitore*, invitato a sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, il *Committente* avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Nessun onere potrà essere imputato al *Committente* per il ritiro di materiale non conforme a quello ordinato.

In caso di mancata fornitura, il *Committente* potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

• **Art. XII – REFERENTI**

Il *Fornitore* dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione, il nominativo ed i relativi recapiti (telefonici e di posta elettronica) di un referente preposto alla regolare esecuzione del servizio di fornitura.

Il referente sarà l'interfaccia per qualsiasi esigenza, sia tecnica che amministrativa, nei confronti del *Committente*.

Il referente del *Committente* per qualsiasi esigenza, sia tecnica che amministrativa, è il **Sig. Gabriele Cuboni**.

• **Art. XIII – ORDINI ATTUATIVI E CONSEGNA**

Ordini Attuativi

Gli Ordini Attuativi saranno comunicati al *Fornitore*, tramite PEC, esclusivamente dall'Ufficio Appalti del *Committente*; i singoli ordini attuativi si intenderanno efficacemente e validamente trasmessi alla ricezione del messaggio "ricevuta di avvenuta consegna".

L'emissione formale di ciascun ordine attuativo sarà preceduta da una richiesta informale, trasmessa per posta ordinaria dall'Ufficio Tecnico, volta a ricevere informazioni in merito alla disponibilità ed ai prezzi di listino per ciascun capo richiesto.

Ciascun ordine attuativo riporterà pertanto l'indicazione dei seguenti dati:

- Marca e codice prodotto
- Descrizione del capo richiesto
- Quantità
- Prezzo di listino
- Sconto applicato
- Importo dovuto

• **Art. XIV – MODALITA' DI CONSEGNA, ORARI E LUOGO**

La fornitura del vestiario sarà articolata in una consegna iniziale del lotto 1 (divisa invernale) e del lotto 2 (divisa estiva) ed in singole altre rimesse che di volta in volta si renderanno necessarie; tutte comunemente richieste attraverso l'emissione di Ordini Attuativi.

La frequenza, la periodicità, l'entità e la natura di detti ordini sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze della *Committente*.

Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia.

Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale impiegato dal *Fornitore* dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Nelle operazioni di consegna il *Fornitore* sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati al *Committente* o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero del *Committente* da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

La consegna dovrà essere garantita presso l'Edif. Tecnologico del C.A.P.

Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura del vestiario presso la sede Mercafir (carico, trasporto, scarico e successiva consegna) sono a carico del *Fornitore*.

I tempi di consegna non dovranno superare 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione d'ordine.

• **Art. XV – MANCATA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO**

Fatta eccezione per la fornitura iniziale dei due lotti (invernale ed estivo), in caso di non disponibilità a magazzino di tutto o parte del materiale indicato in un Ordine Attuativo e qualora non ne risulti possibile la consegna nei tempi richiesti dal *Committente*, il *Fornitore* dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Referente, Sig. Gabriele Cuboni.

Il *Fornitore* si impegna altresì a proporre in tal caso al *Committente* capi di vestiario sostitutivi che presentino le medesime caratteristiche tecniche di quelli non disponibili, purché il prezzo non sia superiore a quello di quelli richiesti; tale proposta dovrà essere accettata dal *Committente* prima di dar seguito alla fornitura.

• **Art. XVI – PENALITA’ - RISOLUZIONE**

Qualora dovessero riscontrarsi inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, Il *Committente* si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta.

Il *Committente* contesta formalmente al *Fornitore*, a mezzo **PEC**, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a sette (7) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine il *Committente* valuterà, insindacabilmente, se vi sia stata la violazione, comunicando l’esito per iscritto al *Fornitore*.

Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo (le penali saranno applicate anche in caso di ricezione parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine):

- 15,00 euro per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno;
- 30,00 euro dal 21° giorno per ogni giorno di ritardo.

Le penali verranno applicate a partire dalla data di scadenza prevista per la consegna del materiale.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dal *Committente*.

Dopo n. 3 inadempienze il *Committente* si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e, successivamente, di indire una nuova procedura oppure rivolgersi all’impresa seconda classificata addebitando, in entrambi i casi, all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Il *Fornitore* aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del *Committente* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni del *Fornitore* per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi od imputabili ai richiedenti.

Il *Committente* si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

• **Art. XVII – FATTURAZIONE**

E’ richiesto che il *Fornitore* indichi in fattura i seguenti dati:

- **estremi** (numero e data) sia dell’ordine attuativo che del documento di trasporto relativo al materiale contabilizzato nella fattura stessa;
- **descrizione e quantitativo** degli indumenti, prezzi unitari di listino in vigore alla data di presentazione dell’offerta, percentuale di sconto applicata e importo netto dovuto.

La fatturazione, da effettuarsi con cadenza mensile, deve intendersi omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del *Fornitore*.

La fattura di cortesia potrà essere inviata a: amministrativo@mercafir.it

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni D.F.F.M. previo riscontro della congruenza delle fatture con le forniture effettuate.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, il *Committente* provvederà a richiedere per iscritto al *Fornitore* ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine di pagamento della fattura che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta comunque diritto del *Committente* sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

• **Art. XVIII – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione della fornitura.

• **Art. XIX – PREZZI CONTRATTUALI**

Il *Committente* pagherà solamente i capi di vestiario ordinati e ricevuti, considerando i relativi prezzi come remunerativi di tutto quanto indicato nel presente capitolato.

I prezzi offerti debbono intendersi comprensivi di ogni spesa necessaria a rendere operativa la fornitura, ad esclusione della sola IVA.

La Ditta, nella formulazione dell'offerta economica, dovrà pertanto prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a carico della stessa necessari a garantire e assicurare il servizio di fornitura del materiale richiesto con il presente Capitolato, per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro, senza poter accampare oneri aggiuntivi.

• **Art. XX – INVARIABILITA' DEGLI SCONTI**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro dovranno essere applicati **gli sconti** offerti in sede di gara per ciascuna tipologia di capo di abbigliamento elencato nel documento contrassegnato con la lettera "A".

Gli sconti offerti, infatti, debbono considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

• **Art. XXI – REVISIONE DEI PREZZI**

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro si applicheranno **i prezzi** previsti dai listini originali forniti in sede di gara per ciascun capo di abbigliamento, decurtati della relativa percentuale di ribasso offerta.

Il *Fornitore* dovrà pertanto comunicare al *Committente*, in forma scritta, qualsiasi variazione che intervenga sui listini di tali marche.

• **Art. XXII – CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In caso di risoluzione del contratto per questi motivi, l'Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne Mercafir delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

• **Art. XXIII – RECESSO**

Il *Committente* potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al *Fornitore* del servizio.

Fermo restando il diritto del *Fornitore* al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo gli sarà dovuto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

• **Art. XXIV – ALLEGATI**

L'Allegato contrassegnato con la lettera “**A**” costituisce parte integrante ed essenziale del presente documento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Pierpaolo De Paoli